

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **458/1988** (ECLI:IT:COST:1988:458)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **DELL'ANDRO**

Camera di Consiglio del **27/01/1988**; Decisione del **25/03/1988**

Deposito del **14/04/1988**; Pubblicazione in G. U. **27/04/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9029**

Atti decisi:

N. 458

## ORDINANZA 25 MARZO-14 APRILE 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 dal Tribunale di Cosenza, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Cosenza, con ordinanza emessa il 4 marzo 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) nella parte in cui non è prevista una diminuzione di pena anche per chi procura modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico di terzi mentre la diminuzione di pena è prevista per chi illecitamente detiene, trasporta, offre, acquista, vende, pone in vendita, distribuisce o cede, a qualsiasi titolo, anche gratuito, modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico di terzi, sotto il profilo che viene in tal modo determinata una irrazionale disparità di trattamento tra condotte sostanzialmente uguali quanto alla pericolosità sociale e sotto il profilo della diminuita possibilità di esercizio del diritto di difesa per chi pone in essere la prima condotta;

Considerato che dalla stessa ordinanza di rimessione espressamente risulta che l'imputato acquistò con denaro proprio e poi cedette a terzi la sostanza stupefacente e che, pertanto, quindi egli comunque realizzò almeno il comportamento tipico dell'acquisto previsto dall'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

che l'art. 71 della stessa legge (applicabile solo "fuori delle ipotesi previste dagli artt. 72 e 80") è norma sussidiaria rispetto al successivo art. 72, il quale ha quindi carattere di norma principale, applicabile in via primaria;

che nella specie è pertanto evidente che va applicato l'art. 72 cit., trattandosi, come lo stesso giudice a quo assume, di comportamento previsto da tale disposizione;

che, di conseguenza, ogni questione sui rapporti fra la struttura dei comportamenti previsti dagli artt. 71 e 72 cit., è manifestamente irrilevante ai fini della decisione di specie;

che la sollevata questione di legittimità costituzionale va perciò dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 8, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Cosenza con ordinanza del 4 marzo 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*